



# Studio Cirilli

consulenza aziendale, fiscale e del lavoro

## AREA AZIENDALE - FISCALE

Dott. Gianluigi Cirilli - Dottore Commercialista  
Dott.ssa Paola Morelli - Dottore Commercialista  
Dott.ssa Giada Maistro - Dottore Commercialista  
Dott. Mauro Bertazzo

## AREA CONSULENZA DEL LAVORO

Rag. Francesco Cirilli - Consulente del Lavoro

Padova, 19 dicembre 2018

A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI

### **Oggetto: il pagamento delle retribuzioni relative al mese di dicembre.**

Si rammenta che, così come previsto dall'art. 51 del DPR 22.12.1986 n. 917, "si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme ed i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono".

Di conseguenza, è necessario che le aziende provvedano all'effettivo pagamento delle retribuzioni relative al mese di dicembre 2018

#### **entro e non oltre la data del 12 gennaio 2019**

in quanto tutte le somme eventualmente corrisposte successivamente alla suddetta data concorrerebbero alla formazione del reddito del lavoratore nell'anno 2019 con pesantissimi riflessi operativi nelle procedure informatiche di determinazione dello stesso e dei conguagli di fine anno.

In assenza di esplicita comunicazione scritta, ai fini della compilazione della certificazione modello CU dei dipendenti, il nostro studio considererà tutte le competenze salariali relative all'anno 2018 come effettivamente corrisposte entro la data del 12.01.2019.

Anche per quanto riguarda gli emolumenti corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi ed agli amministratori vale il principio di cassa allargato che considera come corrisposti nell'anno 2018 gli emolumenti pagati entro la data del 12 gennaio 2019.

Si ritiene utile rammentare che gli emolumenti pagati agli amministratori oltre tale data, sebbene iscritti per competenza nel bilancio 2018, assumono rilevanza fiscale e quindi risulteranno fiscalmente detraibili solamente nell'anno in cui verranno effettivamente corrisposti.

Si rammenta infine che, **nel caso in cui il datore di lavoro sia un professionista** il cui reddito viene determinato con il principio di cassa, saranno deducibili nel periodo di imposta 2018 le retribuzioni corrisposte entro la data del **31 dicembre 2018**, nel 2019 se corrisposte oltre tale data e comunque con il limite del 12 gennaio 2019 per le medesime considerazioni di cui sopra.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti

Cordiali saluti.

Studio Cirilli

